

Nr. 7254 /2023 R.G. Trib.



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

Il Giudice Designato,

letto il ricorso depositato da RODOLFO PUGLISI contro MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

letta altresì la domanda cautelare formulata dall'istante in seno a tale ricorso

esaminati gli atti e i documenti di causa n.7254/2023 r.g.;

vista l'istanza di integrazione del contraddittorio *ex art.* 151 c.p.c. formulata dalla parte ricorrente

ritenuto che i docenti interessati alla mobilità appaiono riconducibili nella sfera dei litisconsorti necessari, sicché non sembrano sussistere circostanze tali da giustificare il ricorso a modalità alternative di notificazione rispetto a quanto stabilito dall'art. 150 c.p.c., che tuttavia impone l'iniziativa della parte

considerato che, inoltre, non si ravvisa in atti la sussistenza dei presupposti di legge per provvedere *inaudita altera parte* in merito all'istanza cautelare formulata dal ricorrente, tenendo altresì presente che la previa instaurazione del contraddittorio costituisce l'ipotesi normale del procedimento cautelare *ex art.* 669 *sexies* c.p.c.;

visti gli artt. 415 e ss. c.p.c. nonché gli artt. 700 e 669 *bis* e ss. c.p.c.

dato atto che la data di udienza resta determinata tenuto conto della natura della causa

P.Q.M.

FISSA avanti a sé l'udienza di comparizione delle parti per la discussione sull'istanza cautelare per il giorno 13.09.2023 ore 10,30

FISSA altresì avanti a sé l'udienza di discussione nel merito della controversia per il giorno 13.09.2023 ore 10,30

ASSEGNA al ricorrente termine, per la notifica a parte convenuta del ricorso e del presente decreto, di giorni 10 a decorrere dalla comunicazione.



AVVERTE che è onere del convenuto costituirsi nella fase di merito di tale giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata, altrimenti incorrendo nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza

Catania, 13/07/2023 .

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Rita Nicosia

